RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 29-bis

Ufficiali in soprannumero agli organici

Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unita' e, comunque, nel limite di spesa annuale di 531.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

Versione in vigore dal 7 luglio 2017, non più in vigore dal 23 aprile 2023 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza
Estremi	Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Titolo	II — Avanzamento degli ufficiali del corpo della guardia di finanza
Capo	II — Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2001/art-29-bis-ufficiali-in-soprannumero-agli-organici/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it